



# **COMUNE DI ALTOFONTE**

## **PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO**

### **REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE *COTTIMO FIDUCIARIO* ai sensi dell'art.24-bis della legge 11 febbraio 1994 n°109, come recepita dalla LR 07/02**

#### **ARTICOLO 1.**

**(Ambito di applicazione. Competenze. Limiti di importo)**

- Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori comunali in economia secondo le modalità del cottimo fiduciario.
- Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 24 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come recepita dalla legge regionale 10 agosto 2002 n° 7, il ricorso al cottimo è di competenza del legale rappresentante dell'ente.
- Il Sindaco, su proposta del Responsabile del Settore competente, adotta le determinazioni di autorizzazione all'espletamento delle gare informali.
- Il ricorso al cottimo fiduciario è consentito per l'esecuzione di opere o lavori fino all'importo di 80.000 euro.

#### **ARTICOLO 2.**

**(Tipologia degli interventi eseguibili)**

- Fermo restando il limite d'importo indicato al precedente articolo, il presente Regolamento può essere applicato per l'esecuzione di lavori ed interventi volti ad assicurare la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché la riparazione, ed in generale, il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento degli:
- a) impianti e beni immobili appartenenti al patrimonio comunale;
  - b) strade e piazze, parchi pubblici e giardini;
  - c) acquedotti, reti fognanti ed annessi impianti;
  - d) impianti di illuminazione;
  - e) impianti sportivi e per il tempo libero;
  - f) impianti termici, idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali;
  - g) impianti di ogni genere di proprietà comunale.
- Oltre quanto stabilito al comma precedente il ricorso al cottimo fiduciario può essere autorizzato per:
- a) lavori, opere ed impianti che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
  - b) completamento di lavori, opere, ed impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completarne

- l'esecuzione;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
  - d) lavori ed interventi necessari per la compilazione dei progetti;
  - e) tutti quegli interventi in cui si renda necessario intervenire per prevenire un danno, nonché per assicurare la pubblica incolumità, e che è possibile quantificare e definire con precisione solo nel momento in cui si esegue l'intervento.

### **ARTICOLO 3.** **(Responsabile della procedura)**

Il Responsabile del Settore individua un Responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi.

Alla vigilanza ed al controllo della corretta esecuzione dei lavori, nonché all'accertamento della regolarità di esecuzione e al rilascio del relativo certificato, provvede il direttore dei lavori che, salva diversa disposizione del Responsabile del Settore, è il Responsabile del procedimento.

Restano di competenza del Responsabile del Settore le procedure per l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art.1, nonché quelle relative all'affidamento.

Nel caso di esigenze impreviste, che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetterà all'Amministrazione, su segnalazione del Responsabile di Settore, di provvedere al reperimento delle disponibilità finanziarie necessarie a fronteggiare i lavori da eseguirsi.

### **ARTICOLO 4.** **(Lavori d'urgenza)**

In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in cottimo è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi, permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione.

### **ARTICOLO 5.** **(Lavori di somma urgenza)**

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento o il Tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, la immediata esecuzione dei lavori e degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento ed iscritte all'albo di cui al successivo art. 10.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

Il Responsabile del procedimento o il Tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del Settore che provvede all'approvazione dei lavori

ed alla necessaria copertura della spesa.  
Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del Responsabile del Settore, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'intervento realizzato a quel momento.

**ARTICOLO 6.**  
**(Perizia suppletiva per maggiori spese)**

Ove durante l'esecuzione degli interventi di cui agli artt. 4 e 5, la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento potrà disporre una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

In nessun caso, comunque, la spesa complessiva *non potrà eccedere il quinto* di quella debitamente autorizzata.

**ARTICOLO 7.**  
**(Tenuta della contabilità e collaudo)**

Per i lavori eseguiti, a norma del presente Regolamento, è prevista la tenuta della contabilità e il collaudo secondo le regole generali della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come recepita dalla legge regionale 10 agosto 2002 n° 7, unitamente a quelle specifiche del recepito vigente regolamento generale dei LL.PP., approvato con il DPR 554/99, che disciplinano la direzione, la contabilità e il collaudo dei lavori in economia.

**ARTICOLO 8.**  
**(Atto di cottimo)**

L'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.

**ARTICOLO 9.**  
**(Albo delle imprese. Requisiti di ammissione delle imprese)**

E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del Comune di Altofonte per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 24 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come recepita dalla legge regionale 10 agosto 2002 n° 7.

Sono iscritte all'albo le imprese aventi sede nell'ambito territoriale del Comune di Altofonte che siano:

- in possesso dell'attestazione di qualificazione "SOA" secondo quanto previsto dal D.P.R. n° 34 del 25 gennaio 2000;
- iscritte all'albo separato delle imprese artigiane istituito presso la Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura da almeno due anni;
- cooperative iscritte al Registro Prefettizio, sezione produzione e lavoro, da almeno 2 anni;
- in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 28, comma 1 lettera a) del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 ridotti del cinquanta per cento.

I richiedenti sono iscritti per le categorie di importo e per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti.

## **ARTICOLO 10.** **(Iscrizione all'Albo. Certificazioni)**

Per ottenere l'iscrizione nell'albo, le imprese di cui al comma 2 del precedente articolo devono presentare istanza al Comune di Altofonte corredandola con i documenti e certificati seguenti:

*per le imprese di cui*

- *alla lettera a)* - certificato di attestazione di qualificazione "SOA";
- *lettera b)* - certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dove risulti l'iscrizione da almeno due anni all'albo separato delle imprese artigiane e l'indicazione dell'attività specifica della ditta
- *lettera c)* - certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro, dove risulti l'iscrizione da almeno due anni nel medesimo registro;
- *lettera d)* - dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 1 lettera a) del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 ridotti del cinquanta per cento, corredata da un elenco dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data dell'istanza di iscrizione, ai soli fini dell'indicazione dell'attività specifica della ditta.

La documentazione di cui al comma precedente deve essere integrata con le seguenti certificazioni:

*per le società* - certificato di iscrizione al registro delle imprese dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;

*per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo* - certificato della cancelleria del tribunale competente, sezione fallimentare, dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui alla precedente lettera a) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo; certificato generale del casellario giudiziario e dei carichi pendenti relativo, in caso di imprese individuali, al titolare ed a tutti i direttori tecnici se diversi dal titolare. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:

- per tutti i direttori tecnici;
- per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
- per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
- per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.

Il certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura deve contenere la dicitura antimafia ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 in caso contrario non può procedersi all'iscrizione prima di aver acquisito la Certificazione della Prefettura ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575.

## **ARTICOLO 11.** **(Durata della iscrizione. Variazioni. Aggiornamento annuale)**

L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.

Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione;

Le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31

ottobre di ogni anno ;

Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione;

## **ARTICOLO 12.**

### **(Sospensioni)**

L'efficacia dell'iscrizione nell'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto si verifichi uno dei seguenti casi :

- a) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
- b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1965, n° 1423;
- c) siano in corso accertamenti per le responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
- d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
- e) negligenza nell'esecuzione dei lavori;
- f) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

Nel caso di cui alla lettera *b)* del precedente comma, il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, nel caso di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico per ogni altro tipo di società o di consorzio;

Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, stabilisce i termini della durata della sospensione.

## **ARTICOLO 13.**

### **(Cancellazioni)**

Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;
- b) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo;
- c) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 2 dicembre 1965, n° 1223 e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa;
- d) mancata partecipazione alla gara a seguito di invito a presentare offerta;
- e) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
- f) domanda di cancellazione all'albo;
- g) recidive o maggiore gravità nei casi di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, del comma 1 dell'articolo precedente.

## **ARTICOLO 14.**

### **(Avviso dei provvedimenti)**

I provvedimenti di cui agli artt. 12 e 13 sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni per le sue deduzioni.

Nel caso di cui alla lettera *d)* del precedente articolo, il provvedimento di cancellazione potrà essere sospeso solo in caso di gravi motivazioni che hanno di fatto impedito la partecipazione alla gara.

La mancata consecutiva partecipazione a n° 2 gare, anche in presenza delle deduzioni di cui al

comma precedente, causa la automatica cancellazione dall'Albo di cui all'art. 10. In tal caso si prescinde dalla comunicazione di cui al comma 1. Al provvedimento di cancellazione saranno allegati i verbali di gara.

## **ARTICOLO 15.** **(Procedure di affidamento)**

Il Responsabile del Settore competente individua, secondo la specializzazione e la categoria dei lavori da eseguire, le imprese iscritte all'Albo da invitare alla gara.

Le imprese individuate devono essere simultaneamente invitate a presentare le offerte oggetto della negoziazione con lettera contenete gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

I termini di presentazione delle offerte restano così stabiliti:

- a) *nei casi di lavori urgenti*, non inferiore a giorni 8;
- b) *negli altri casi*, non inferiore a giorni 15.

Nel caso di lavori di urgenza, la lettera di invito dovrà essere notificata a mezzo Messo Comunale. Negli altri casi sarà trasmessa mediante il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La gara di cottimo dovrà essere pubblica e della stessa dovrà essere data notizia mediante avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio del Comune.

L'invito di cui ai precedenti commi non può essere rivolto ad impresa che nel corso dell'anno sia rimasta aggiudicataria di un precedente cottimo. Tale divieto è esteso sino a che altre imprese in possesso dei medesimi requisiti di specializzazione e categoria non ne abbiano avuto alcuno, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario.

Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione.

Nelle procedure di affidamento a cottimo si applicano le disposizioni di cui all'art.24, comma 11 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come recepita dalla legge regionale 10 agosto 2002 n° 7.

## **ARTICOLO 16.** **(Stipulazione del contratto. Garanzie)**

I contratti per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Regolamento possono essere stipulati a mezzo atto pubblico amministrativo qualora l'importo di contratto superi i 10.000,00 euro. Per gli importi inferiori si potrà fare ricorso alla scrittura privata da registrare in caso d'uso.

Le ditte esecutrici sono tenute a presentare la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo delle commesse, al netto degli oneri fiscali, e comunque nel rispetto di quanto prescritto al comma 2 dell'art.30 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come recepita dalla legge regionale 10 agosto 2002 n° 7.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma precedente dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni l'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Per i contratti di cui al presente articolo - dato il loro contenuto valore economico - si prescinde dalla richiesta della cauzione provvisoria e da quella relativa alla fidejussione a garanzia del

pagamento della rata di saldo.

Per i lavori di manutenzione e di pronto intervento è consentito il ricorso al contratto aperto di cui all'art.23-ter della legge 11 febbraio 1994 n. 109, come recepita dalla legge regionale 10 agosto 2002 n° 7.

**ARTICOLO 17.**  
**(Piani di sicurezza)**

Quando previsto, in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo va allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale, previsto dall'art. 31 della Legge 11 Febbraio 1994 n. 109 e dal Decreto Legislativo 14 Agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.

**ARTICOLO 18.**  
**(Disposizione finale)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia di LL.PP.